

**Accordo di Programma  
per la realizzazione del sistema integrato  
di interventi e servizi sociali e socio-sanitari  
previsti dal  
Documento di programmazione 2025-2027  
PIANO DI ZONA  
tra  
i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Bellano  
e  
ATS Brianza  
e  
ASST Lecco  
e  
Provincia di Lecco**

ai sensi

- dell’art. 19 della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- dell’art. 18 della legge regionale 3/2008, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

**Fonti Normative**

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” individua il Piano di Zona dei servizi sociali come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali sul territorio di riferimento e stabilisce che:
  - “Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
  - la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali (...) avviene in (...) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio-sanitarie ad

- elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale”;
- i Comuni associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa, nel nostro territorio, con ATS della Brianza e ASST Brianza in attuazione della Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), provvedono a definire il Piano di Zona, nell'ambito delle risorse disponibili; il Piano di Zona è, di norma, adottato attraverso Accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
  - la Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, definisce finalità, principi, obiettivi, soggetti coinvolti e modalità di attuazione della rete di interventi e servizi alla persona in ambito sociale ed in particolare:
    - all’art 3 prevede che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale; d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale. Prevede inoltre che sia garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali.
    - all’art. 11 comma 2 chiarisce che La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;
    - all’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa legge;
    - all’articolo 18 definisce il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
    - i Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio;
    - il Piano di Zona è approvato o aggiornato dall’Assemblea dei Sindaci entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l’eventuale partecipazione della provincia;
    - la programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;
    - l’Ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL (ora ATS);
    - i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l’ASL (ATS) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia. Gli organismi rappresentativi del Terzo Settore, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all’accordo di programma;
    - il Piano di Zona disciplina l’attività di servizio e di segretariato sociale;

- al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci designa un ente capofila individuato tra i Comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico;
- l'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun Comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali lombarde in materia di sanità”, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 disegna la cornice di riferimento entro cui trova declinazione il nuovo sistema sociosanitario lombardo e la geografia del welfare lombardo, dal punto di vista degli assetti e dispositivi di governance:
  - afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall'insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l'offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
  - prevede che la programmazione, la gestione e l'organizzazione del SSL sono attuate con gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano a principi generali, tra cui la promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
  - rimarca che le ATS garantiscono l'integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali;
  - evidenzia che le ASST favoriscono l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali;
  - prevede che il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell'accesso alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
  - indica la necessità dell'integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali nell'ambito del SSL, favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie cronico-degenerative;
  - rivede il ruolo delle ASST aumentando il peso e le funzioni assegnate al polo territoriale;
- il D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” che esprime un contenuto innovativo nell'abilitare il Terzo Settore, nel costruire legami fiduciari tra terzo settore e pubblica amministrazione;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore” che incentiva forme avanzate di coprogrammazione e coprogettazione, di dialogo e partecipazione, sviluppo di azioni di comunità, individuando i Piani di Zona come patti di Comunità;

- la d.g.r. 13 dicembre 2023, n. XII/1518 “Piano sociosanitario integrato lombardo 2023-2027. Approvazione della proposta da trasmettere al Consiglio regionale” che al paragrafo 4.3 “Gli indirizzi programmatori” ha previsto che “Occorre infatti armonizzare la programmazione dei Piani di Zona (PDZ) con i nuovi Piani di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT) anche attraverso la coprogrammazione e co-progettazione col Terzo settore”;
- la d.g.r. 25 marzo 2024, n. XII/2089 “Approvazione delle Linee di indirizzo per i Piani di Sviluppo del Polo Territoriale delle ASST (PPT) ai sensi dell’art. 7 c. 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così come modificata dalla legge regionale di 4 riforma del 14 dicembre 2021, n. 22, in attuazione della DGR n. 1827/2024” - (di concerto con l'Assessore Lucchini), secondo cui le ASST definiscono entro il 31/12/2024 la programmazione triennale 2025-2027 del PPT declinata per Distretto indicando le azioni che concorrono a garantire che ogni livello di assistenza incroci correttamente la risposta ai bisogni di riferimento del proprio territorio, anche attraverso l’integrazione sociosanitaria e sociale;
- il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del consiglio di rappresentanza dei Sindaci e delle Assemblee dei Sindaci approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell’ASST Lecco in data 14.02.2023;

#### **Richiamati:**

- il DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” che definisce tali prestazioni e attribuisce degli oneri conseguenti al FSN (Fondo Sanitario Nazionale) o agli Enti Locali;
- il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” - le successive modifiche e integrazioni - e il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, per le parti in vigore o che entreranno in vigore con successivi provvedimenti;
- la Legge di bilancio 2022, Legge n. 234/2021 e gli atti di programmazione nazionale “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023”, il “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023” e il “Piano nazionale per le non autosufficienze 2022-2024”, in cui sono individuati i primi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS);
- la d.g.r. 13 dicembre 2023, n. XII/1518 “Piano sociosanitario integrato lombardo 2023-2027. Approvazione della proposta da trasmettere al Consiglio regionale” che al paragrafo 4.3 “Gli indirizzi programmatori” che ha previsto che occorre infatti armonizzare la programmazione dei Piani di Zona (PDZ) con i nuovi Piani di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT) anche attraverso la coprogrammazione e co-progettazione col Terzo settore”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, con particolare riferimento alla Missione 5 - Coesione ed Inclusione;
- la d.g.r. n. XII 1473/2023 “Indicazioni in merito alla programmazione sociale territoriale per l’anno 2024 e al percorso di definizione delle Linee di indirizzo per il triennio 2025-2027 dei Piani di Zona” che prevede tra l’altro, la proroga degli accordi di programma fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2025-2027 che dovrà concludersi entro il 31/12/2024;

- la d.g.r. 31 gennaio 2024 n. XII/1827 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di Programmazione del Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2024” che:
  - all’Allegato 6, “Attori, Organizzazione e processi”, paragrafo 6.1 “Piano di sviluppo del Polo Territoriale” ha programmato l’adozione entro il 31 marzo 2024 “di specifiche linee Guida per le ASST ai fini della stesura dei Piani di Sviluppo del Polo Territoriale da parte delle ASST sotto la regia delle ATS quali driver per l’attuazione del processo di community building a livello territoriale funzionale a concorrere all’attuazione della nuova sanità territoriale prevista dal DM 77/2022, attraverso la definizione dei temi prioritari del primo triennio di programmazione dei PPT 2025/2027 nel quadro degli indirizzi del PRSS e del PSRR in corso di approvazione e degli altri strumenti di programmazione regionale in ambito sanitario”;
  - all’art. 7 c.17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, in attuazione della D.G.R. n. 1827/2024” ha definito per le ASST entro il 31/12/2024 la programmazione triennale 2025-2027 del PPT declinata per Distretto, indicando le azioni che concorrono a garantire che ogni livello di assistenza incroci correttamente la risposta ai bisogni di riferimento del proprio territorio anche attraverso l’integrazione sociosanitaria e sociale;
- le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027” approvate con D.G.R. n. XII 2167/2024 che prevedono anche di integrare nella programmazione sociale territoriale dei Piani di Zona le indicazioni sui Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) introdotti a livello nazionale, individuando alcuni LEPS considerati strategici per il triennio 2025-2027, definendo per ciascuno di essi:
  - gli obiettivi di sistema da realizzare e gli indicatori per il loro raggiungimento coerentemente con quanto previsto dal nuovo strumento di monitoraggio regionale dei Piani di Zona;
  - nel Distretto sociosanitario il livello territoriale ottimale di programmazione per i LEPS che prevedono integrazione sociosanitaria da conseguire attraverso una stretta sinergia con le ASST di riferimento.
- Il piano di zona 2025-2027 è approvato dalle assemblee di Ambito Territoriale sottoforma di documento unico “Piano di zona unitario”, composto da una serie di progettualità sovra-ambito (“area comune”) e da capitoli specifici con le programmazioni locali a livello di ambito. Viene confermata la scelta di orientare la programmazione, attraverso un percorso attento alle dimensioni complessive delle policy sociali (Formazione e Lavoro, Casa, Conciliazione, Integrazione sociosanitaria, Coprogettazione con il Terzo Settore, Forme di sostegno al welfare, integrazione delle linee di intervento e delle risorse) come richiamato dallo stesso legislatore regionale.
- Le Assemblee degli Ambiti Territoriali di Bellano, Lecco e Merate hanno approvato il “Piano di Zona degli ambiti di Bellano, Lecco e Merate -2025-2027” nella seduta congiunta del 20/12/2024, che prevede quali enti capofila per la realizzazione del Piano di Zona:
  - Ambito di Bellano: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
  - Ambito di Lecco: Comune di Lecco
  - Ambito di Merate: Azienda Speciale Retesalute

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di Programma**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente Accordo di Programma, rappresenta l'atto con cui i diversi firmatari adottano, per quanto di propria competenza, il Documento di Programmazione "Piano di Zona 2025-2027", allegato al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Il Piano di Zona ha per oggetto:

- la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi,
- la condivisione degli obiettivi, sia per quanto riguarda la programmazione sovra-ambito dell'area comune (in particolare gli obiettivi strategici soggetti a criterio premiale da parte di Regione Lombardia), sia per quanto riguarda la programmazione specifica dell'ambito di Bellano

I soggetti firmatari si impegnano a dare attuazione tecnico-giuridica, per quanto di propria competenza, al Piano di Zona 2025-2027, che si intende far parte integrante e sostanziale del presente Accordo, in conformità alla disciplina di cui all'art.34 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e all'art.18, comma 7, della Legge Regionale 3/2008.

**Art. 2 – Finalità ed obiettivi**

Il presente Accordo di Programma intende dare concreta attuazione al processo di programmazione locale del Piano di Zona, in attuazione degli obiettivi stabiliti dalla d.g.r. 15 aprile 2024 - n. XII/2167 e da quanto contenuto nel Piano di Zona Unitario 2025-2027, che mirano a stimolare percorsi di coordinamento e ricomposizione, che siano in grado di produrre risposte di sistema ai bisogni – vecchi e nuovi – in modo trasversale, sistematizzando la cooperazione e il coordinamento sovrazonale tra Ambiti con ASST e ATS; in particolar modo per allargare e approfondire lo spettro di cooperazione tra gli attori territoriali e spingere per una reale sistematizzazione nella definizione di filiere integrate di servizi.

Il Piano di Zona prevede progettazioni integrate e trasversali tra differenti aree di policy, per fornire risposte che superino la frammentarietà degli interventi avendo presente la multidimensionalità del bisogno.

La collaborazione con il Terzo Settore e il privato profit, oltre che con le Organizzazioni sindacali ed altri Enti territoriali è risultata funzionale all'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e alla lettura del bisogno territoriale per la condivisione delle risposte.

**Art. 3 – Territorio di riferimento**

Il territorio di riferimento è l'Ambito Territoriale di Bellano composto dai seguenti 29 comuni: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello Del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna.

#### Art. 4 – Ente Capofila

I Comuni sottoscrittori del presente Accordo individuano la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera quale Ente Capofila responsabile dell'attuazione del presente Accordo.

L'Ente Capofila opera vincolato nell'esecutività al mandato dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito ed adotta ogni atto di competenza per l'attuazione del presente Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea stessa e delle competenze gestionali attribuite al personale preposto per l'attuazione del Piano di Zona.

L'Ente capofila svolge la funzione di coordinamento dell'attuazione del Piano di Zona e di gestione delle risorse complessive necessarie e dei finanziamenti disponibili.

Il capofila, mediante la propria organizzazione, assicura la funzione di supporto alla programmazione di competenza degli organismi politici distrettuali.

A tale scopo:

- assicura il funzionamento dell'Ufficio di Piano, garantendone la separazione e l'indipendenza dal livello decisionale sulla gestione dei servizi;
- garantisce la partecipazione tramite la presenza e professionalità dei componenti dell'Ufficio di Piano agli organismi ed ai gruppi di lavoro fra gli Ambiti Distrettuali;
- garantisce tramite la struttura dell'Ambito il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali in relazione alle competenze di ciascuno;
- mette a disposizione la propria organizzazione e struttura per le attività dell'Assemblea dell'Ambito Distrettuale, per l'attività dei tavoli di lavoro e degli organismi partecipativi previsti dal documento sulla *Governance* territoriale;
- gestisce ed amministra le risorse finanziarie assegnate secondo le destinazioni ed i criteri forniti dall'Assemblea dell'Ambito Distrettuale e dall'Assemblea del Distretto;
- rende conto della gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle richieste e alle tempistiche indicate dagli organismi politici dei vari livelli istituzionali e dall'ATS;
- mette a disposizione dell'Ufficio di Piano i dati e le informazioni necessarie alla programmazione al fine anche degli adempimenti relativi al debito informativo e secondo le competenze dell'Assemblea Distrettuale;
- provvede al coordinamento e al raccordo delle unità d'offerta le quali, per la realizzazione dei servizi, utilizzano fondi distrettuali;
- predispone gli atti amministrativi per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano di Zona.

#### Art. 5 – Governance

Gli organismi che presidiano il processo di attuazione del Piano di Zona, sia a livello locale che sovra territoriale, sono specificati all'interno del Piano stesso e sono qui brevemente richiamati:

**L'Assemblea dei Sindaci** di Ambito Territoriale Sociale è l'organismo politico e decisionale relativamente al processo di predisposizione ed approvazione del Piano di Zona e dell'Accordo di programma per la sua attuazione. Ha compiti di programmazione strategica, di governo politico del processo di definizione ed attuazione del Piano e di verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'Assemblea dei Sindaci approva e aggiorna il documento di Piano (l.r. n. 3/2008). L'Assemblea opera al fine di garantire una programmazione, di norma triennale, sviluppata e gestita nell'Ambito territoriale o distrettuale in fattiva integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario, nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione,

della casa, della sicurezza e della pianificazione territoriale e operando, dove necessario, in sinergia con il Distretto sociosanitario di appartenenza.

L'Assemblea dei Sindaci incontrerà periodicamente gli stakeholder territoriali con l'obiettivo di massima inclusione nei processi di partecipazione al Piano di Zona. La collaborazione si svilupperà in una ottica di condivisione, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze per la progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e riprogettazione dei prossimi Piani di Zona.

**I livelli di governance sul fronte socio sanitario**, sono definiti dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali lombarde in materia di sanità", coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 e attuate attraverso la D.G.R. n.XI/6762/2022 "Attuazione l.r. 22/2021: regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del distretto".

Ulteriori specifiche relative al funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e delle Assemblee dei Sindaci sono disciplinate dal regolamento approvato in data 14/02/2023.

In particolare nelle premesse si richiama la volontà dei Comuni di mantenere le specificità culturali, organizzative e programmatiche che hanno permesso uno sviluppo delle opportunità per tutti i cittadini attraverso:

- la condivisione con tutti gli interlocutori istituzionali territoriali delle scelte programmatiche;
- il confronto e la co-progettazione e co-programmazione con il terzo settore e con tutti gli organismi sociali pubblici e privati;
- il confronto paritario con ASST e ATS sulle materie convergenti, assumendosi la piena responsabilità di concorrere alla realizzazione degli indispensabili processi di integrazione delle politiche sociali con quelle sociosanitarie e sanitarie come previsto dal DM 77/2022, dalla DGR 6760/2022, dal PNNA 2022/2024

A livello politico - istituzionale gli orientamenti generali per il Piano di Zona confermano il ruolo di orientamento della programmazione da parte del Consiglio di Rappresentanza che prevede - per garantire adeguati processi di partecipazione e coordinamento delle politiche sociali e per il raccordo con le Assemblee dei Sindaci - il coinvolgimento stabile dei Presidenti d'Ambito, del Presidente/rappresentante dell'Amministrazione provinciale e del rappresentante territoriale nominato nel Collegio dei Sindaci.

**L'Ufficio dei Piani** è l'organismo tecnico di raccordo del Distretto, garante di un lavoro integrato fra gli Uffici di Piano con particolare riferimento alle aree comuni di programmazione previste dai Piani di Zona. L'Ufficio dei Piani promuove una logica di governo con regole unitarie nell'offerta di servizi sul territorio e una programmazione di profilo provinciale.

L'Ufficio dei Piani lavorerà in costante integrazione con gli enti sottoscrittori e aderenti agli Accordi di Programma per i Piani di Zona, per mettere a tema le progettualità territoriali in materia sociale e sociosanitaria e portarle ad una visione coordinata e il più possibile integrata. La composizione dell'Ufficio dei Piani, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo di Programma, è descritta nel Piano di Zona. Tale composizione sarà oggetto di revisione nel corso del triennio, nell'ambito del percorso verso il Piano di Zona unico definito nel Piano di Zona stesso.

Per quanto riguarda gli indirizzi sull'integrazione degli interventi sociali con quelli sociosanitari, si fa riferimento alla **cabina di regia di ATS Brianza** di cui all'art. 6 comma 6 lett. f) della L.R. 33/2009 e s.m.i., istituita con Decreto ATS Brianza n. 233 del 01/06/2023, ed alla **Cabina di Regia di ASST Lecco** istituita con Delibera n. 736 del 04/09/2024.

## **Art. 6 – Ufficio di Piano**

Come indicato dalla DGR 2167/2024 L'Ufficio di Piano è il centro organizzativo che fornisce supporto tecnico-amministrativo all'Assemblea dei Sindaci per quel che riguarda la programmazione sociale in forma associata e il suo monitoraggio, garantendo il coordinamento degli interventi e delle azioni concernenti le politiche di welfare di competenza dei Piani di Zona.

L'Ufficio di Piano è strumento essenziale per impostare una programmazione radicata nelle problematiche del territorio disponendo di dati complessivi conoscendo criticità e urgenze della comunità. È chiamato infatti a:

- programmare i propri interventi sulla base di una lettura puntuale del bisogno e sulla capacità di produrre politiche e azioni sperimentali nel solco dell'innovazione sociale;
- programmare e implementare le politiche sociali secondo un modello di welfare di comunità;
- governare le diverse misure e le fonti di finanziamento da integrare sul territorio con le risorse della programmazione sociale;
- coordinare le politiche sociali con le politiche regionali e con le politiche nazionali;
- attivare le risorse del territorio attraverso il pieno coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore e del volontariato, nonché di altri attori territoriali, e attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento europei/nazionali/regionali.

L'Ufficio di Piano svolge funzioni di consulenza e progettazione sociale e assicura il coordinamento degli interventi del Piano. Collabora con gli organismi di rappresentanza politica e istituzionale.

All'Ufficio di Piano compete:

- supportare l'attività dell'Assemblea in tutte le fasi della programmazione;
- predisporre sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di Zona, gli atti conseguenti e le successive modifiche ed aggiornamenti, il piano attuativo annuale;
- curare il raccordo tecnico ed operativo con l'ATS per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a livello d'Ambito;
- curare il raccordo con i Servizi Sociali territoriali;
- predisporre gli atti e la documentazione relativa al debito informativo e al monitoraggio del Piano di Zona;
- raccordare stabilmente la propria programmazione con quella degli Uffici di Piano di Lecco e Merate - con particolare riferimento agli interventi previsti dall'area comune dei Piani di Zona - nell'ambito dell'UdPP (Ufficio dei Piani).

L'Ufficio di Piano si interfaccia prioritariamente con il Presidente dell'Assemblea e con il Comitato d'Ambito. Come previsto nel Piano di Zona Unitario, il coordinatore dell'Ufficio di Piano, o suo delegato, è tenuto a destinare parte del proprio tempo lavorativo alle attività di programmazione sovra-distrettuale in seno all'Ufficio dei Piani.

L'Ambito individua il Responsabile dell'Ufficio di Piano quale responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'Accordo di Programma.

## Art. 7 - Adempimenti dei soggetti sottoscrittori e responsabili del procedimento

Gli enti firmatari di seguito declinati, ciascuno in relazione ai ruoli e alle competenze individuate dalla Legge L.R. 3/2008, concorrono in maniera integrata all'attuazione del presente Accordo di Programma e del Piano di Zona 2025-2027, quale parte integrante e sostanziale, garantendone la valutazione periodica:

- per l'Ambito, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci;
- per i Comuni facenti parte dell'Ambito, i Sindaci;
- per ATS della Brianza, il Direttore Generale o Socio Sanitario;
- per ASST Brianza, il Direttore Generale o Socio sanitario;
- per la Provincia di Lecco, il Presidente.

Ferme restando le competenze di ciascun sottoscrittore, le parti firmatarie del presente Accordo di Programma si impegnano:

- a realizzare, per gli aspetti di competenza, le azioni del Piano di Zona nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel Piano stesso;
- alla reciproca collaborazione per lo sviluppo di azioni che ampliano i soggetti coinvolti e interessati alla programmazione zonale come la scuola, il terzo settore, le organizzazioni sindacali, anche attraverso protocolli di intesa e accordi laddove ritenuto opportuno, per la più ampia e diffusa realizzazione delle azioni previste;
- a favorire, programmandola, la partecipazione dei propri operatori ai diversi tavoli tecnici di confronto, monitoraggio e valutazione della programmazione;
- a individuare le forme più opportune di scambio di dati e di informazioni utili ai processi di monitoraggio, verifica e programmazione delle iniziative in campo sociale e socio-sanitario e delle politiche del lavoro;
- a partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

In particolare, i **Comuni**:

- partecipano all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale attraverso il Sindaco o Assessore delegato, secondo il regolamento in atto;
- rendono disponibili le risorse economiche, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni contenute nel Piano Sociale di Zona e definite annualmente dall'Assemblea dell'Ambito Territoriale Sociale e supportano il consolidamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito;
- garantiscono i Livelli Essenziali ex art. 22 della legge 328/2000 e quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona;
- contribuiscono all'attuazione dei servizi in gestione associata così come declinato dalla Convenzione per la gestione associata di servizi ed interventi sottoscritta tra le parti;
- favoriscono la convergenza, la sinergia e la collaborazione tra le politiche sociali comunali e le politiche sociali dell'Ambito territoriale sociale;
- collaborano alla valutazione d'impatto.

L'**ATS della Brianza** ha la funzione istituzionale di erogare le risorse relative alle linee di finanziamento dei Piani di Zona, nelle tempistiche e secondo le indicazioni contenute negli specifici provvedimenti regionali di attuazione delle misure, ed attuando le verifiche ed i monitoraggi previsti dagli stessi provvedimenti.

L'ATS concorre all'integrazione sociale e sociosanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.

Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:

- il raccordo con l'ASST Lecco per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, l'assistenza degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
- la promozione di percorsi di coordinamento, anche mediante azioni di formazione rivolte ai diversi attori del sistema di welfare territoriale;
- la condivisione tra ATS/ASST/IRCCS (per quanto di competenza)/erogatori di ambito sanitario e sociosanitario/ Comuni, dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
- lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l'esercizio efficace della governance del sistema;
- la collaborazione al monitoraggio delle azioni e alla valutazione d'impatto.
- L'ATS si propone di realizzare tale integrazione operando a livello istituzionale, gestionale e operativo-funzionale.

Al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria sopra espressi ATS assicurerà la "regia" nella stipula di eventuali accordi, protocolli operativi con i soggetti interessati, in relazione alle finalità da perseguire.

La **ASST Lecco** concorre, per gli aspetti di competenza, all'integrazione sociale e sociosanitaria.

Saranno centrali, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:

- la convergenza, sinergia e collaborazione tra Piano di Sviluppo del Polo Territoriale PPT e Piano di Zona con particolare riguardo alle tematiche individuate da Regione come prioritarie, quali:
- la valutazione in ottica multidimensionale e integrata;
- la continuità assistenziale, ovvero la strutturazione del passaggio ospedale-territorio, attraverso la formalizzazione di procedure in protocolli,
- le cure domiciliari e le cure primarie,
- la prevenzione e promozione della salute,

e alla declinazione territoriale degli obiettivi di integrazione socio sanitaria, parte integrante del presente Accordo;

- il raccordo con l'ATS per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, l'assistenza degli anziani non autosufficienti e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
- la condivisione con ATS, rispetto agli erogatori di ambito sanitario e sociosanitario ed i Comuni dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
- lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l'esercizio efficace della governance del sistema;
- la collaborazione alla valutazione d'impatto.

La **Provincia di Lecco** ha competenze sulla gestione dei servizi di avviamento al lavoro dei Centri Per l'impiego e del Collocamento Mirato per le persone con disabilità, con rilevanti punti di connessione e

collaborazione con le politiche sociali di contrasto alla vulnerabilità socioeconomica e di promozione dell'integrazione.

Gli altri Enti Aderenti individueranno al proprio interno i rispettivi responsabili, coerentemente con le proprie strutture organizzative.

#### **Art. 8 - Ruolo del Terzo Settore, delle Organizzazioni Sindacali e di altri Enti pubblici**

La DGR 2167/2024, richiamando il Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, riconosce “la funzione sociale dell’Associazione e del Terzo Settore nel favorire processi inclusivi, nell’agevolare la lettura dei bisogni e la personalizzazione delle risposte”. La DGR richiama alle prospettive aperte dall’art.55 del Codice del Terzo Settore sulla coprogrammazione come pratica finalizzata all’individuazione condivisa dei bisogni delle comunità degli interventi da attuare e delle modalità per realizzarli e il riferimento alla coprogettazione. Si tratta di una linea che conferma gli orientamenti assunti ormai da decenni nel nostro territorio e che caratterizzano il rapporto fra enti locali e terzo settore (cooperazione e volontariato), ma anche con altri soggetti territoriali (Fondazioni, OO.SS. Associazioni imprenditoriali...) e che ha portato nel tempo a costituire livelli di partnership evoluti, capaci di riconoscere il valore di idee, proposte, sollecitazioni che possono venire dai mondi vitali che attraversano le nostre comunità.

La programmazione del Piano di Zona pone in evidenza una strategia ormai consolidata di rapporto tra pubblico, soggetti sociali e terzo settore nella costruzione di un welfare plurale nello spirito del “Patto di Comunità” come assunzione di corresponsabilità nell’affrontare i problemi sociali. Questa partnership richiede un notevole investimento nei metodi di lavoro e nelle modalità di relazione e di azione e l’introduzione di strumenti di valutazione dei risultati prodotti e dei cambiamenti introdotti. Lo sviluppo della cooperazione con il Terzo settore che opera nella promozione della coesione e dell’inclusione sociale, può agire come fattore di innovazione per la vita economica, culturale e sociale e stimolare la riorganizzazione del sistema delle risposte ai bisogni sociali. Attraverso il confronto con gli organismi della programmazione, è prevista la modalità di adesione dei soggetti interessati al Piano di Zona e all’Accordo di Programma nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

L’Ambito Territoriale Sociale di Monza riconosce la capacità del Terzo Settore, delle Organizzazioni Sindacali e degli altri Enti territoriali di innovare il sistema anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli e la proposta di nuove soluzioni organizzative, nel segno di una rinnovata collaborazione tra pubblico e privato, contribuendo così allo sviluppo del welfare locale.

#### **Art. 9 - Risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate**

I soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano a concorrere alla realizzazione delle azioni definite mediante allocazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali di rispettiva competenza, ove previsto. Nel rispetto delle Linee di indirizzo regionali le risorse economico-finanziarie programmate e gestite in modo coordinato ed associato fanno riferimento indicativamente ai seguenti fondi:

##### Livello Comunità Europea

- Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 attraverso il programma regionale a titolarità di Regione Lombardia e i programmi nazionali (inclusione e lotta alla povertà, donne giovani e lavoro, metro plus) a titolarità ministeriale.
- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – 6 priorità tra cui: promuovere

l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e Programmi di Sviluppo Rurali PSR

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- Programma Nazionale finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
- Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
- Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV)

#### Livello Nazionale

- Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)
- Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA)
- Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)
- Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
- Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale
- Fondo per le politiche della famiglia
- Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni
- Fondo per le politiche giovanili
- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione
- Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
- Fondo per le misure anti-tratta
- Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
- Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

#### Livello Regionale

- Fondo sociale regionale
- Fondo sanitario regionale
- Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
- Fondo regionale per la famiglia e i suoi componenti fragili
- Fondo emergenza abitativa
- Risorse finalizzate agli interventi di contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico
- Risorse a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo

#### Livello Comunale

- Risorse proprie secondo la programmazione locale

#### Fonti Enti privati

- Finanziamenti provenienti da Fondazioni e Terzo Settore per l'attuazione di progetti e/o sperimentazioni
- Finanziamento provenienti da Imprese per l'attuazione di progetti e/o sperimentazioni

L'utilizzo di tali risorse avviene nel rispetto del principio generale di solidarietà e secondo i criteri individuati dall'Assemblea dei Sindaci. I soggetti firmatari convengono che, di norma, le risorse sono assegnate all'Ente Capofila, sede dell'Ufficio di Piano, che cura la gestione dei fondi anche in relazione ai compiti di liquidazione, monitoraggio e controllo da parte dei Soggetti erogatori delle risorse.

In relazione alle nuove regole della contabilità finanziaria degli enti pubblici, si dà atto della possibilità di procedere agli impegni, alle liquidazioni e all'attivazione degli interventi a fronte del riscontro formale dell'effettiva disponibilità delle risorse.

### **Art. 11 – Le modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma**

Le funzioni di vigilanza, verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma vengono attribuite all'Ufficio di Coordinamento dei Sindaci con i Presidenti degli Ambiti, l'ATS, l'ASST, e sono svolte a livello congiunto per i tre Accordi di Programma degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate. Per lo svolgimento di queste funzioni l'attuale Distretto si avvale – in sede di istruttoria – della collaborazione dell'Ufficio dei Piani.

Le azioni di verifica e monitoraggio vengono inserite fra i temi all'ordine del giorno dell'Ufficio di Coordinamento dei Sindaci almeno una volta all'anno. Il Distretto relaziona a tutti i soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma sugli esiti delle verifiche, anche al fine di concordare azioni migliorative ed eventuali soluzioni da adottare.

L'Assemblea dei Sindaci è responsabile del monitoraggio e della verifica degli obiettivi del presente Accordo. L'Assemblea dei Sindaci, attraverso l'Ufficio di Piano, si impegna al rispetto delle scadenze e delle modalità di elaborazione e di alimentazione dei flussi informativi previsti da Regione Lombardia in funzione del monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione sociale associata.

#### **Art. 11 – Modifiche all'accordo di programma**

Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l'Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo, potendosi prevedere un suo aggiornamento in relazione ai compiti o alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori e a modifiche del documento di programmazione che dovessero incidere sui rapporti medesimi e alla variazione dell'Ente capofila, qualora sia avvenuta con le modalità di cui all'art. 4.

Eventuali modifiche al presente Accordo, che dovranno essere approvate dagli enti sottoscrittori con specifici atti, possono essere proposte dagli Enti firmatari e, previa verifica dell'ATS sulla coerenza con le linee guida regionali, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.

#### **Art. 12 – Durata dell'Accordo e sua conclusione**

La durata dell'Accordo è fissata al 31.12.2027 o alla data di eventuale proroga definita dalla Regione Lombardia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 13 – Le funzioni di vigilanza**

Le funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma sono svolte dai responsabili di procedimento individuati nell'art. 7.

#### **ART. 14 – Estensibilità e limiti dell'accordo**

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'Accordo di Programma possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informativi e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo. L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informativi non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del presente Accordo.

**ART. 15 – Contenuti**

Quanto premesso ed il “Piano di Zona unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate – 2025-2027” costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma.

**Art. 16 - Tutela della privacy**

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) in materia di protezione dei dati personali, quali Titolari del Trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, dovranno nominare singolarmente ai sensi dell'art. 28 comma e 29 del GDPR i propri Responsabili e Incaricati Autorizzati del trattamento dei dati personali per la seguente finalità: attività connesse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio assistenziali, di welfare e socio-sanitari previsti dal Piano di Zona triennio 2025-2027 come descritti per l’Ambito Territoriale Sociale di Bellano.

Ai sensi dell'art. 32 del GDPR, gli Enti sottoscrittori, nell'ambito del trattamento dei dati e del relativo perimetro di attività, adottano misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali.

**Art. 17 – Pubblicazione e trasmissione del Piano alla Regione Lombardia**

L’ATS si impegna a inviare alla Regione, secondo le indicazioni della D.G.R. n. XII 2167/2024 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027”, in formato elettronico, la documentazione relativa al nuovo Piano di Zona ed al presente Accordo di Programma e a pubblicarli sul proprio sito Web.

L’Ente capofila si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l’avviso di deposito agli atti del presente Accordo di Programma oppure sul sito istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente

Lecco lì 20 dicembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

- per Ente Capofila – Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, il Presidente
- per l’Ambito di Bellano, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
- per il Distretto di Lecco, il Presidente del Consiglio di Rappresentanza
- per ASST Lecco, il Direttore Generale o suo delegato
- per ATS della Brianza, il Direttore Generale o suo delegato
- per la Provincia di Lecco, il Presidente o suo delegato
- per il Comune di Abbadia Lariana, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Ballabio, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Barzio, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Bellano, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Casargo, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Cassina Valsassina, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Colico, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Cortenova, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Crandola Valsassina, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Cremeno, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Dervio, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Dorio, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Esino Lario, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Introbio, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Lierna, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Mandello del Lario, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Margno, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Moggio, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Morterone, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Pagnona, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Parlasco, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Pasturo, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Perledo, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Premana, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Primaluna, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Sueglio, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Taceno, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Valvarrone, il sindaco o delegato alla sottoscrizione
- per il Comune di Varenna, il sindaco o delegato alla sottoscrizione